**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L’ANNO 2013**

**Versamento - Saldo**

**AVVISO AI CONTRIBUENTI**

Si comunica che con delibera C.C. n. 35 del 30/11/2013 sono state apportate modifiche ed integrazioni alla delibera C.C. n. 25 del 03/10/2013 avente ad oggetto “Imposta municipale propria – Approvazione aliquote e detrazioni per l’anno 2013”.

Pertanto per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni applicabili sono le seguenti:

|  |  |
| --- | --- |
| **Aliquota/detrazione** | **Misura** |
| Aliquota ridotta abitazione principale (Solo per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9) | 0,4% |
| Aliquota ridotta per unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (Solo per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9) | 0,4 % |
| Aliquota ridotta per unità immobiliari adibite ad abitazione principale possedute da cittadini italiani residenti all’Estero a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che la stessa non risulti locata (Solo per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9) | 0,4 % |
| Immobili destinati a Negozi e Botteghe (C1), Laboratori per arti e mestieri (C3) e relative pertinenze, nonché gli Immobili distinti in Cat. D (con esclusione della categoria D5), permanentemente destinati ad ospitare attività produttive | 0,9 % |
| Abitazione (ovvero solo immobile distinto in Catasto nelle categorie da A/1 ad A/9 e relative pertinenze classificate in Cat. C/2, C/6 e C/7 nei limiti di una per tipologia) concessa in uso gratuito da persone fisiche a parenti, in linea retta entro il 1° grado, che la occupano quale loro abitazione principale che vi abbiano fissato la propria residenza | 0,76% |
| Abitazioni (ovvero solo immobili distinti in Catasto nelle categorie da A/1 ad A/9 e relative pertinenze classificate in Cat. C/2, C/6 e c/7 nei limiti di una per tipologia) locati con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale | 0,76% |
| Aliquota ordinaria | 1,00% |
| Detrazione per abitazione principale | € 200,00 |
| Maggiorazione della Detrazione per ogni figlio di età non superiore a 26 anni e dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’abitazione del soggetto passivo (Max € 400,00) | € 50,00 |

Si comunica inoltre che, ai sensi dei decreti legge n. 102 del 31/08/2013 e n. 133 del 30 novembre 2013, **la seconda rata IMU è abolita** per le seguenti categorie di immobili:

* Gli immobili utilizzati come abitazione principale e le relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
* Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
* La casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
* Gli immobili, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
* I fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
* unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per i quali si applica l’aliquota ridotta del 0,4%);
* unità immobiliare posseduta da cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’AIRE, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata (con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per i quali si applica l’aliquota ridotta del 0,4%);

Per beneficiare delle aliquote agevolate è necessario, a pena di esclusione, che gli interessati presentino con la denuncia annuale e comunque, per l’anno 2013 entro e non oltre il 15 gennaio 2014, apposita richiesta allegando la relativa documentazione probatoria comprovante la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto che consentano di fruire di dette agevolazioni.

**L’imposta municipale propria è dovuta per le seguenti categorie di immobili**:

* Terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all’art. 13, comma 5, del D.L. n. 201/2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011**. Per tali fattispecie il contribuente versa il 40% della differenza fra l’aliquota base prevista dalle norme statali (0,76%) e l’aliquota deliberata dal Comune (1,00%), e cioè lo 0,096% (40% dello 0,24% di aumento);**
* Terreni agricoli posseduti da soggetti non coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli e fabbricati rurali non strumentali: il contribuente **versa solamente il saldo** applicando l’aliquota ordinaria del 1,00%.